

STUDIO LEGALE LESSONA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Avv. D. Iaria - Avv. V. Chierroni

Avv. S. Nocentini - Avv. M. Montini - Avv. I. Marrone

Avv. T. D'Amora - Avv. G. Mattioli - Avv. D. Rigacci

50123 FIRENZE - Via de' Rondinelli, 2 - Tel. 055219271 - Fax 055264470

00186 ROMA – Corso Vittorio Emanuele II, 18 – Tel. 0697994095 – Fax 0697994094

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, con sentenza n. 949/2017 del 21 luglio 2017 e con ordinanza n. 490/2017 del 2 agosto 2017 ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso in una sezione denominata “atti di notifica” del “sito web istituzionale del MIUR” del ricorso R.G. **782/2016**, dei motivi aggiunti e degli altri atti indicati nelle medesime ordinanze.

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Prima, R.G. n. **782/2016**

2.A) Nome del ricorrente:

ANDREA MOROZZI (CF. MRZNDR78M14D621Q), rappresentato e difeso dagli Avvocati Gabriella Mattioli, Vittorio Chierroni e Fabio Colzi con domicilio eletto presso il lo studio dei primi due in Firenze, Via de' Rondinelli, n. 2, 50123 FIRENZE (Studio Legale Lessona)

2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Direttore Generale *pro-tempore*;

1.C) controinteressata notificata: Antonina Latona

3.A) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

- a)** provvedimento di data e numero sconosciuti con il quale è stata “cancellata” ovvero “annullata” ovvero “non inviata” la domanda di partecipazione del professor Morozzi al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016 n. 106) presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2016;
- b)** l'eventuale provvedimento sempre di data e numero sconosciuti di non ammissione al medesimo concorso;
- c)** le comunicazioni trasmesse il 26 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016 conosciute dal ricorrente soltanto in data 29 aprile 2016;
- d)** tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente.

3.B) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

1. **Violazione e/o falsa applicazione artt. 399 e ss. D. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994;**

Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. d. lgs. n. 165 del 2001;

Violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 107 del 2015;

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015;

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0000106 del 23 febbraio 2016, ed in particolare, artt. 3 e 4 contenente il bando di concorso;

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà.

Con il primo motivo di ricorso è stata censurata l'illegittimità della mancata inclusione del prof. Morozzi tra i candidati ammessi a partecipare alla procedura concorsuale in quanto la mancata partecipazione, per stessa ammissione dell'Amministrazione, sarebbe imputabile ad *"un mero errore tecnico informatico"* in alcun modo addebitabile al ricorrente.

2. Violazione e/o falsa applicazione artt. 399 e ss. D. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. d. lgs. n. 165 del 2001

Violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 107 del 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0000106 del 23 febbraio 2016, ed in particolare, artt. 3 e 4 contenente il bando di concorso

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Sviamento.

Con il secondo motivo di ricorso il professor Morozzi ha lamentato l'illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo del difetto di istruttoria e carenza assoluta di motivazione e, comunque, dei presupposti per l'annullamento della domanda da parte dell'Amministrazione.

3. Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e 10 bis e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241;

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il terzo motivo è stato censurato l'annullamento della domanda di partecipazione del professor Morozzi in quanto avvenuto senza che l'Amministrazione avesse provveduto ad inviare allo stesso alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento, e ciò nonostante il professor Morozzi avesse indicato nella domanda di partecipazione anche il suo indirizzo pec, strumento ordinariamente e consuetudinariamente utilizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per convocare il ricorrente in caso di assegnazione ad incarichi professionali.

4. Sull'istanza cautelare collegiale e/o monocratica

Alla luce del fumus boni iuris di cui ai motivi di ricorso e del pericolo di danno grave ed irreparabile consistente nella perdita di una fonte di reddito sicura per l'avvenire a causa della sua illegittima esclusione dal concorso, il prof. Morozzi ha chiesto, anche attraverso la

concessione di misura cautelare monocratica, che gli fosse concessa l'ammissione con riserva alle prove concorsuali.

*** **

Con decreto monocratico n. 263 del 2016, poi confermato con l'ordinanza collegiale n. 316/2016, la Sezione Prima del TAR Toscana ha accolto l'istanza cautelare proposta dal professor Morozzi, ammettendolo con riserva allo svolgimento delle prove concorsuali.

3.C) Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:

- a)** Decreto Direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, la graduatoria di merito per la classe di concorso B20 -Laboratori di servizi enogastronomici, Settore Cucina nell'ambito del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al già citato DDG n. 106 del 2016.

b) Sunto dei motivi di gravame di cui ai motivi aggiunti:

1. Sulla illegittimità derivata

Dalla illegittimità degli atti che non hanno consentito al professor Morozzi di partecipare al concorso, per le pregiudiziali ed assorbenti censure avverso gli stessi dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, non potrà che discendere, l'illegittimità in via derivata, anche del decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana impugnato con i motivi aggiunti.

2. Violazione e/o falsa applicazione art. 21 -septies legge 7 agosto 1990, n. 241.

Violazione ed elusione del giudicato

Violazione e/o falsa applicazione artt. 55 e ss. c.p.a

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia del procedimento amministrativo, travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria. Contraddittorietà.

Nonostante l'ammissione con riserva del professor Morozzi alle prove concorsuali l'Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito del concorso senza neppure convocare il ricorrente allo svolgimento delle prove. La graduatoria di merito è stata, quindi, approvata in violazione dei provvedimenti cautelari del TAR Toscana risultando pertanto illegittima e meritevole di annullamento, anche ex art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e, inoltre che per contraddittorietà anche in quanto adottata in violazione dei principi di buona fede e correttezza dell'amministrazione.

4) Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti utilmente inclusi nella graduatoria ivi indicata che potrebbe subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso e ricoprenti la posizione da n. 1 al termine delle graduatorie impugunate ovvero: MARCO BUCCIANI, DANIELE PAOLINELLI, SIMONA CECCANTI, ANTONINA LATONA, BERNARDO SOMIGLI, DONATELLA RUGGIA, GIOVANNI CAMILLO, MASSIMO LANZI, MATTEO CASTELLITI, FRANCESCO LEANZA, GENNARO BENVENUTO, FABIO BATTAGLIERI, DANIELE MANGIAFAVE, MICHELA VITALE, ROBERTO PARATO, SALVATORE TALIA,

ELIANA CECCARELLI, ANTONIO SACRISTANO, PASQUALE NAPOLITANO, UMBERTO PINTO, GIUSEPPINA RAGGIO, SEBASTIANO LA SPINA, VERONICA CAVALLARO, MAURIZIO FEDERICO, LEO VIOLI, DAVIDE RAMALLI, DAVIDE MUSSO.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Toscana-Firenze" della sezione "Tribunali Amministrativi Regionali

6. Con la sentenza interlocutoria n. 949/2017 del 21 luglio 2017 il Tar Toscana ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami e, con successiva ordinanza, n. 490/2017 il Presidente del Tar Toscana, accogliendo l'istanza in tal senso formulata dal ricorrente, ha previsto che la notificazione per pubblici proclami fosse effettuata tramite pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali del MIUR e dell'Ufficio Scolastico regionale della Toscana precisando quale avrebbe dovuto essere il contenuto dell'avviso, che il Miur e l'ufficio Scolastico Regionale dovranno provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale entro venti giorni dalla consegna da parte del ricorrente di tutti i documenti sopra elencati, che la pubblicazione sarà accompagnata da un avviso sintetico nelle news della pagina web iniziate del seguente tenore "IMPUGNATA al TAT TOSCANA LA GRADUATORIA" con l'aggiunta della stessa e che detta pubblicazione dovrà permanere sino all'udienza fissata per il merito.

7- a) Testo integrale del ricorso

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA TOSCANA

RICORRE

il **professor ANDREA MOROZZI** (CF. MRZNDR78M14D621Q), residente in Firenze, via L. Morandi, n. 32 rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Colzi (CF. CLZFBA56C07D612F), Vittorio Chierroni (CF.: CHRVTR55M31F949G) e Gabriella Mattioli (MTTGRL71E60A390X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio (Studio Legale Lessona) degli ultimi due in Firenze, via de' Rondinelli n. 2 (fax 055/264470, mail: vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it); avvgabriellamattioli@puntopec.it; fabio.colzi@firenze.pecavvocati.it), come da mandato a margine del presente atto

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

nonché contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti

anche mediante misura cautelare monocratica

del provvedimento di data e numero sconosciuti con il quale è stata “cancellata” ovvero “annullata” ovvero “non inviata” la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016 n. 106) presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2016, e/o dell'eventuale provvedimento sempre di data e numero sconosciuti di non ammissione al medesimo concorso, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente ed avverso i quali, fin da adesso, si formula eventuale riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, tra i quali, in particolare, per quanto occorrer possa le comunicazioni trasmesse il 26 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016 conosciute dal ricorrente soltanto in data 29 aprile 2016.

**** * * *

1 – Il professor Morozzi svolge da oltre 10 anni l'attività di docente presso vari istituti di istruzione secondaria statale e paritaria della Provincia di Firenze.

2 – Come noto, con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato indetto il “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*” (doc. 1) .

3 – Il professor Morozzi, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti del bando, in data 26 marzo 2016, ha presentato la propria domanda di ammissione al concorso (doc. 2).

Prima dell'invio della stessa, il professor Morozzi si è, tuttavia, accorto, che, probabilmente per un “bug” del sistema informatico, la domanda di partecipazione al concorso conteneva un errore in quanto il conseguimento del diploma scolastico era indicato nell'anno “1996-1996”, anziché nell'anno “1996-1997” (doc. 2).

Il ricorrente, pertanto, spaventato anche dalle possibili conseguenze laddove tale errore fosse stato interpretato quale “falsa dichiarazione” ai sensi del DPR n. 445 del 2000, ha provveduto a modificare la domanda ed ha rinviarla (doc. 3).

Ed, in effetti, con mail sempre del 26 marzo (doc. 4), il Miur ha confermato al ricorrente che *“la domanda di partecipazione al concorso era stata regolarmente inoltrata e convalidata dal sistema informativo di riferimento al titolo di accesso”*.

3 – Nei giorni successivi, peraltro, il ricorrente ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istanze on line.it” verificando che la propria domanda risultava inoltrata.

4 – In data 29 aprile, tuttavia, il ricorrente, quando si è accorto che il proprio nominativo non era ricompreso negli elenchi di coloro che erano stati ammessi al concorso, ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istruzione.it”, apprendendo che la propria domanda era stata annullata.

Inoltre, in quella data, da una verifica delle comunicazioni allo stesso inoltrate dal sistema ha appreso che:

-risultava una comunicazione datata 26 marzo 2016 nella quale si affermava che la domanda dallo stesso presentata era stata “cancellata” in quanto lo stesso aveva operato *“in modifica” sull'istanza precedentemente inoltrata*” (doc. 5);

-risultava, inoltre, una comunicazione del 29 marzo 2016 nella quale si affermava che *“la domanda di partecipazione al concorso ordinario di DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 risulta inserita, ma non inoltrata”* (doc. 6)

5 – A seguito della lettura di tali comunicazioni, il ricorrente ha, immediatamente, cercato un confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di comprendere quali problematiche c’erano state con la propria domanda e quali rimedi, eventualmente, avrebbero potuto essere adottati (cfr. docc. 7 ed 8).

Tali comunicazioni sono, tuttavia, rimaste senza esito.

6 – In ragione del grave pregiudizio per la propria carriera professionale, ed in ultima istanza, per la propria vita, il ricorrente, appreso che in data 17 maggio si sarebbe svolta una sezione suppletiva delle prove concorsuali in favore di quei candidati che avevano, *medio tempore*, ottenuto un provvedimento cautelare di ammissione al concorso da parte del giudice amministrativo, si è, quindi, spontaneamente presentato presso la sede del Convitto Nazionale Cicognini.

La Commissione, pur non potendo far sostenere la prova al ricorrente, al termine di alcune verifiche effettuate anche presso l’Ufficio Scolastico Regionale, ha tuttavia dato atto che *“probabilmente l’assenza del candidato negli elenchi è dovuto ad un mero errore tecnico informatico”* (doc. 9).

7 - Il provvedimento con il quale è stata annullata e/o cancellata, ovvero e comunque, è stata disposta eventualmente l’esclusione del ricorrente dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado nonché tutti i provvedimenti allo stesso connessi, presupposti e/o consequenziali, così come analiticamente indicati nell’epigrafe del presente atto, sono, peraltro, illegittimi e lesivi degli interessi del ricorrente che, quindi, avverso gli stessi si vede costretto a proporre i seguenti

MOTIVI di RICORSO

1) Violazione e/o falsa applicazione artt. 399 e ss. D. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. d. lgs. n. 165 del 2001

Violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 107 del 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0000106 del 23 febbraio 2016, ed in particolare, artt. 3 e 4 contenente il bando di concorso

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria.Contraddittorietà

Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha provveduto ad inviare regolarmente ed in tempo utile la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esame finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria.

Tale circostanza risulta confermata dalla mail di conferma che il Sistema Istanze On Line del MIUR ha rilasciato al professor Morozzi.

Ciò nonostante il professor Morozzi, anche se in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, non è stato incluso tra i candidati ammessi a partecipare alla procedura “*per un mero errore tecnico informatico*” (cfr. doc. 9)

Tale circostanza appare davvero paradossale, tanto più se si considera che, in questi giorni, molti altri colleghi del ricorrente, sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale, in forza di provvedimenti cautelari pronunciati dal Giudice Amministrativo, nonostante non siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Di qui un primo evidente profilo di illegittimità dei provvedimenti impugnati dai quali, appunto, consegue l’esclusione dalla procedura concorsuale di un soggetto in possesso dei prescritti requisiti in ragione di un “*mero errore tecnico informatico*” senza che, peraltro, di tale errore il ricorrente stesso sia stato informato.

1.2 – Non solo.

Ma vi è anche da chiedersi per quali ragioni tale “*errore tecnico informatico*” la cui esistenza è stata, quindi, accertata anche dall’Ufficio Scolastico Regionale (cfr. doc. 9) non abbia

potuto essere corretto anche mediante l'eventuale adozione di provvedimenti di autotutela da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, anche e soprattutto tenuto conto dei gravi pregiudizi che da questo derivano per la professionalità, ed in ultima analisi, lo si ribadisce, per la vita stessa del ricorrente.

Del resto, l'interesse del professor Morozzi a partecipare alla procedura concorsuale è stato chiaramente espresso non solo con l'inoltro della domanda di partecipazione al concorso e con il pagamento del relativo contributo, ma anche e soprattutto con le istanze presentate all'Ufficio Scolastico Regionale immediatamente dopo aver appreso di non essere stato ricompreso negli elenchi dei candidati (cfr. docc. 7-8).

1.3 – Né, per altro, la mancata inclusione del ricorrente appare riconducibile a errori e/o omissioni allo stesso imputabili (le quali, peraltro, ben avrebbero dovuto essere analiticamente precisate ed individuate nei provvedimenti impugnati).

Come già evidenziato nella parte espositiva, infatti, il ricorrente ha inoltrato la propria domanda mediante il sistema Polis.

Il ricorrente, infatti, dopo aver proceduto alla correzione della propria domanda per il "Bug" del sistema informatico già descritto ha proceduto ad un nuovo invio della stessa.

Tale circostanza è confermata dal fatto che, appunto, nel sistema informatico ministeriale, alla pagina "istanze on line" risulta che la domanda del professor Morozzi è stata "annullata".

Dal che discende, appunto, che una regolare domanda era stata presentata.

Dal che discende anche l'illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo della contraddittorietà.

1.4 – In ogni caso, la circostanza che la mancata partecipazione del ricorrente alla procedura concorsuale sia riconducibile ad "un mero errore tecnico informatico" rende evidente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo della violazione dei principi in punto di efficacia ed efficienza dei procedimenti amministrativi in generale e delle procedure concorsuali in particolare.

**** * * *

2) Violazione e/o falsa applicazione artt. 399 e ss. D. lgs. n. 297 del 16 aprile 1994

Violazione e/o falsa applicazione artt. 35 e ss. d. lgs. n. 165 del 2001

Violazione e/o falsa applicazione art. 1 legge n. 107 del 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015

Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico prot. n. 0000106 del 23 febbraio 2016, ed in particolare, artt. 3 e 4 contenente il bando di concorso

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990,n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria.Sviamento

Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente, il giorno 29 aprile 2016, da un accesso al portale “www.istruzione.it” ed, in particolare, al portale “istanzeonline” ha appreso che la propria domanda era stata annullata.

E’, tuttavia, evidente che l’eventuale successivo annullamento della domanda di iscrizione ben avrebbe dovuto e potuto essere accompagnato da una congrua e specifica motivazione delle eventuali ragioni e cause in forza delle quali era stato adottato.

La questione appare giuridicamente di immediata e palmare soluzione in quanto l’art. 97 della Costituzione riguardo i concorsi pubblici stabilisce che il bando deve garantire la massima partecipazione in modo da garantire la miglior selezione dei candidati.

Di qui un ulteriore evidente motivo di illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto il profilo del difetto di istruttoria e della carenza assoluta di motivazione.

2.2 - Ma vi è di più.

Non si comprende, infatti, a quale titolo o in forza di quale norma l’Amministrazione abbia disposto “l’annullamento” della domanda del ricorrente.

La domanda di partecipazione al concorso, infatti, in quanto atto proveniente dal ricorrente, avrebbe potuto essere annullato solo dal professor Morozzi.

L'Amministrazione, tutt'al più, ricorrendone i presupposti (che, tuttavia, nel caso di specie, davvero non si comprende quali avrebbero potuto essere) avrebbe potuto disporre l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale.

Tale eventuale provvedimento di esclusione, tuttavia, avrebbe potuto e/o dovuto chiaramente indicare i presupposti in base ai quali era stato adottato.

Ed, invece, nel caso di specie, nulla di tutto ciò è stato precisato.

Non solo.

L'annullamento della domanda, infatti, costituisce un provvedimento "atipico" in quanto non espressamente previsto nel bando di concorso.

Di tal che appare evidente l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, oltre che sotto il profilo dello sviamento avendo l'Amministrazione annullato la domanda presentata dal ricorrente attuando così, di fatto, un provvedimento di esclusione dello stesso dalla procedura concorsuale

**** * * *

3) Violazione e/o falsa applicazione artt. 7 e 10 bis e ss. legge 7 agosto 1990, n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione

Come già evidenziato, l'Amministrazione ha annullato la domanda di partecipazione al concorso presentata dal ricorrente senza inviare allo stesso alcuna preventiva comunicazione.

Né, peraltro, appaiono idonee ad assolvere tale obbligo di comunicazioni le mail che sono state inviate al ricorrente dal sistema informatico automatico nei giorni 26 marzo e 29 marzo 2016.

Innanzitutto, come detto il contenuto di tale comunicazione appare assolutamente superato dalla circostanza che, appunto, il ricorrente, a seguito della modifica della domanda, ha provveduto ad inviare nuovamente la stessa esattamente come richiesto nella comunicazione del 26 marzo (doc. 7).

Quanto alla comunicazione del 29 marzo non solo la stessa non è stata in effetti vista dal professor Morozzi fino, appunto, al 29 aprile 2016, ma anche e soprattutto il relativo contenuto

appare in netta contraddizione con la circostanza che, dal portale “istanze on line”, la domanda del ricorrente risulta annullata e, ciò conferma che la stessa era stata inoltrata.

3.2 – Non solo.

Nella domanda di partecipazione al concorso, il professor Morozzi ha espressamente indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata nel quale richiedeva di ricevere le comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale.

Tale indirizzo è, del resto, lo strumento ordinariamente e consuetudinariamente utilizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per convocare il professor Morozzi in caso di assegnazione ad incarichi professionali.

Con ciò ingenerando nello stesso la legittima aspettativa che comunicazioni altrettanto rilevanti fossero trasmesse mediante tale indirizzo mail certificato anche per le evidenti garanzie che lo stesso dà circa l’effettiva consegna e lettura dei messaggi.

Appare, invece, davvero singolare che le comunicazioni attinenti a tale procedura concorsuale siano state effettuate senza utilizzare appunto l’indirizzo di posta elettronica certificata.

Da qui un ulteriore evidente motivo di illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**** * * *

Sull’istanza cautelare

Sul fumus si rinvia a quanto già evidenziato nei motivi di impugnazione.

Per quanto riguarda il periculum, si evidenzia quanto segue.

Il ricorrente svolge attività di docente e dalle supplenze ricava i mezzi per il proprio sostentamento e, in difetto della partecipazione al concorso, non potrà ottenere nomine fisse e perderà una fonte di reddito sicura per l’avvenire.

Da qui l’interesse del ricorrente ad ottenere un provvedimento di ammissione con riserva alle prove concorsuali.

Del resto, la mancata ammissione alle prove concorsuali farebbe perdere al professor Morozzi, che pure è in possesso dei requisiti previsti dal bando e che svolge l’attività di insegnante quale “precario” già da oltre 11 anni, la possibilità di ottenere la stabilità che consiste uno degli

obiettivi della legge 107/2015 avente ad oggetto la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, che mira a riorganizzare e dare uno stabile assetto alle istituzioni scolastiche.

Del resto, il ricorrente, come già evidenziato, è in possesso di tutti i requisiti per poter insegnare e, quindi, l'ammissione dello stesso alle prove concorsuali, anche per l'esperienza dallo stesso già maturata nell'insegnamento, costituisce un grave danno anche per la scuola in termini di efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

Pertanto, la concessione della richiesta misura cautelare appare anche idonea a contemperare gli interessi in gioco in quanto a fronte dei pregiudizi gravi ed irreparabili, anche sotto il profilo risarcitorio, che derivano al ricorrente dalla mancata partecipazione al concorso, l'Amministrazione statale non subirebbe altro pregiudizio che quello connesso all'esame delle prove e dei titoli del ricorrente.

Sui presupposti anche per la concessione della misura cautelare monocratica

In questo caso, inoltre, paiono sussistere anche i presupposti per concedere la misura cautelare monocratica dato che, come noto, il Giudice Amministrativo ha accolto l'istanza cautelare presentata da numerosi insegnanti che, non essendo in possesso dei requisiti previsti dal bando, ne hanno contestato la legittimità.

In ragione di tali provvedimenti cautelari (dei quali si dà atto anche nel doc. 9), l'Ufficio Scolastico Regionale dovrebbe entro pochi giorni fissare la data per consentire lo svolgimento a tali candidati delle prove concorsuali.

E' evidente, quindi, che in mancanza di una data certa (ma considerato che la stessa dovrebbe ormai essere imminente), il ricorrente ha la necessità di ottenere al più presto un titolo che consenta anche allo stesso di essere ammesso a partecipare a tali prove suppletive, qualora tale data venga fissata nelle more dei tempi tecnici per l'assegnazione del ricorso alla prima camera di consiglio utile.

Pertanto, da informazioni informali avute dal ricorrente, risulta, che i candidati ammessi con provvedimento cautelare del giudice amministrativo sarebbero stati invitati a presentarsi nei giorni

15 e 17 giugno 2016 per svolgere le prove pratiche unitamente a tutti gli altri candidati e che le relative prove scritte verrebbero fatte espletare in data successiva.

Anche se tale informazione fosse corretta, non ci sarebbero, quindi, allo stato i tempi tecnici per ottenere un provvedimento cautelare nelle ordinarie camere di consiglio.

Del resto consentendo al ricorrente di “aggregarsi” a tali candidati, la stessa Amministrazione potrebbe evitare il rischio di essere chiamata nuovamente a riconvocare la Commissione esaminatrice.

**** ** *

Ai fini degli artt. 133 e segg. del c.p.c. modificato dalla legge n. 80/05 si dichiara di voler ricevere gli avvisi a mezzo fax: n. 055/264470 o a mezzo di posta elettronica e-mail ai seguenti indirizzi:;vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it;avvgabriellamattioli@puntopec.it

**** ** *

Ai fini delle norme sul contributo unificato il ricorrente dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile.

*** ** *

P.Q.M.

si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia, previo accoglimento della richiesta misura cautelare anche monocratica,, accogliere il presente ricorso e per l'effetto voglia annullare i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di ragione e di legge nonché con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Firenze, 1 giugno 2016

(Avv. Vittorio Chierroni)

(Avv. Gabriella Mattioli)

7.b testo integrale motivi aggiunti

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA TOSCANA**

MOTIVI AGGIUNTI DI RICORSO

Il **professor ANDREA MOROZZI** (CF. MRZNDR78M14D621Q), residente in Firenze, via L. Morandi, n. 32 rappresentato e difeso dagli Avvocati Fabio Colzi (CF. CLZFBA56C07D612F), Vittorio Chierroni (CF. CHRVTR55M31F949G) e Gabriella Mattioli (MTTGRL71E60A390X) ed elettivamente domiciliato presso lo studio (Studio Legale Lessona), degli ultimi due in Firenze, via de' Rondinelli, n. 2 (fax n. 055/264470, mail vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze.it; avvgabriellamattioli@puntopec.it; fabio.colzi@firenze.pecavvocati.it), come da mandato a margine del presente atto

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

nonché contro

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4

per l'annullamento

del Decreto Direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016 con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha approvato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DDG n. 106 del 23 febbraio 2016, la graduatoria di merito per la classe di concorso B20 -Laboratori di servizi enogastronomici, Settore Cucina nell'ambito del Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al già citato DDG n. 106 del 2016

nel ricorso RG. n. 782/2016

proposto per l'annullamento previa sospensione

anche mediante misura cautelare monocratica

del provvedimento di data e numero sconosciuti con il quale è stata “cancellata” ovvero “annullata”

ovvero “non inviata” la domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado (di cui al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 23 febbraio 2016 n. 106) presentata dal ricorrente in data 26 marzo 2016, e/o dell’eventuale provvedimento sempre di data e numero sconosciuti di non ammissione al medesimo concorso, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori e consequenziali, ed ulteriori ancorché non conosciuti dal ricorrente ed avverso i quali, fin da adesso, si formula eventuale riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso, tra i quali, in particolare, per quanto occorrer possa le comunicazioni trasmesse il 26 marzo 2016 ed il 29 marzo 2016 conosciute dal ricorrente soltanto in data 29 aprile 2016.

**** * * *

1 – Il professor Morozzi svolge da oltre 10 anni l’attività di docente presso vari istituti di istruzione secondaria statale e paritaria della Provincia di Firenze.

2 – Come noto, con decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 106 del 23 febbraio 2016 è stato indetto il “*Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado*” (doc. 1 depositato con il ricorso).

3 – Il professor Morozzi, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti del bando, in data 26 marzo 2016, ha presentato la propria domanda di ammissione al concorso (doc. 2 depositato con il ricorso).

Prima dell’invio della stessa, il professor Morozzi si è, tuttavia, accorto, che, probabilmente per un “bug” del sistema informatico, la domanda di partecipazione al concorso conteneva un errore in quanto il conseguimento del diploma scolastico era indicato nell’anno “1996-1996”, anziché nell’anno “1996-1997” (doc. 2 depositato con il ricorso).

Il ricorrente, pertanto, spaventato anche dalle possibili conseguenze laddove tale errore fosse

stato interpretato quale “falsa dichiarazione” ai sensi del DPR n. 445 del 2000, ha provveduto a modificare la domanda ed ha rinviarla (doc. 3 depositato con il ricorso).

Ed, in effetti, con mail sempre del 26 marzo (doc. 4 depositato con il ricorso), il Miur ha confermato al ricorrente che *“la domanda di partecipazione al concorso era stata regolarmente inoltrata e convalidata dal sistema informativo di riferimento al titolo di accesso”*.

3 – Nei giorni successivi, peraltro, il ricorrente ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istanze on line.it” verificando che la propria domanda risultava inoltrata.

4 – In data 29 aprile, tuttavia, il ricorrente, quando si è accorto che il proprio nominativo non era ricompreso negli elenchi di coloro che erano stati ammessi al concorso, ha effettuato un ulteriore accesso al portale “istruzione.it”, apprendendo che la propria domanda era stata annullata.

Inoltre, in quella data, da una verifica delle comunicazioni allo stesso inoltrate dal sistema ha appreso che:

-risultava una comunicazione datata 26 marzo 2016 nella quale si affermava che la domanda dallo stesso presentata era stata “cancellata” in quanto lo stesso aveva operato *“in modifica” sull’istanza precedentemente inoltrata*” (doc. 5 depositato con il ricorso);

-risultava, inoltre, una comunicazione del 29 marzo 2016 nella quale si affermava che *“la domanda di partecipazione al concorso ordinario di DDG n. 106 del 23 febbraio 2016 risulta inserita, ma non inoltrata”* (doc. 6 depositato con il ricorso).

5 – A seguito della lettura di tali comunicazioni, il ricorrente ha, immediatamente, cercato un confronto con l’Ufficio Scolastico Regionale al fine di comprendere quali problematiche c’erano state con la propria domanda e quali rimedi, eventualmente, avrebbero potuto essere adottati (cfr. docc. 7 ed 8 depositati con il ricorso).

Tali comunicazioni sono, tuttavia, rimaste senza esito.

6 – In ragione del grave pregiudizio per la propria carriera professionale, ed in ultima istanza, per la propria vita, il ricorrente, appreso che in data 17 maggio si sarebbe svolta una sezione suppletiva delle prove concorsuali in favore di quei candidati che avevano, *medio tempore*, ottenuto

un provvedimento cautelare di ammissione al concorso da parte del giudice amministrativo, si è, quindi, spontaneamente presentato presso la sede del Convitto Nazionale Cicognini.

La Commissione, pur non potendo far sostenere la prova al ricorrente, al termine di alcune verifiche effettuate anche presso l'Ufficio Scolastico Regionale, ha tuttavia dato atto che *“probabilmente l'assenza del candidato negli elenchi è dovuto ad un mero errore tecnico informatico”* (doc. 9 depositato con il ricorso).

7 - Il professor Morozzi, quindi, si è visto costretto ad impugnare il provvedimento con il quale è stata annullata e/o cancellata, ovvero e comunque, è stata disposta eventualmente la propria esclusione dal concorso, nonché tutti gli atti allo stesso presupposti e/o comunque connessi, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare degli effetti anche mediante la pronuncia di apposita misura cautelare ante causam.

Il ricorso, iscritto al n. 782/2016 del Ruolo Generale di codesto Ecc.mo Tar, è articolato in tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo si è dedotta l'illegittimità degli atti impugnati in quanto la mancata partecipazione del professor Morozzi al concorso, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione, sarebbe imputabile unicamente *“ad un mero errore tecnico informatico”* in alcun modo addebitabile allo stesso.

Nel secondo motivo, si è lamentata l'illegittimità degli atti impugnati sotto il profilo del difetto di motivazione e, comunque, dei presupposti per l'annullamento della domanda da parte dell'Amministrazione.

Con il terzo motivo, infine, si è dedotta l'illegittimità degli atti impugnati in quanto non preceduti da alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento.

8 – A seguito del deposito del ricorso, con decreto n. 263/2016 del 6 giugno 2016, il presidente del Tar Toscana **ha accolto la misura cautelare monocratica richiesta ammettendo con riserva il professor Morozzi alle prove concorsuali** e fissando per la discussione dell'istanza

cautelare la camera di consiglio del 22 giugno 2016.

Tale decreto monocratico è stato trasmesso a mezzo pec dai difensori del professor Morozzi all'Ufficio Scolastico Regionale chiedendone l'immediata attuazione (cfr. doc. 13).

9 - Alla camera di consiglio del 22 giugno 2016, poi, il Collegio con l'ordinanza n. 313/2016 del 23 giugno 2016, ha confermato il decreto presidenziale accogliendo l'istanza cautelare proposta, fissando, per la discussione del ricorso, l'udienza del 24 maggio 2017 e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 1000 per onorari oltre accessori come per legge.

10 – Il professor Morozzi, a mezzo dei propri difensori, ha, quindi, diffidato formalmente l'Ufficio Scolastico Regionale a dare attuazione all'ordinanza cautelare ed a provvedere al pagamento delle spese di lite (doc.14)

Anche tale diffida è, tuttavia, rimasta senza esito.

Peraltro, ad oggi, sono anche trascorsi i termini per la proposizione dell'appello e, dunque, **tale provvedimento cautelare è ormai divenuto definitivo.**

Il professor Morozzi, pertanto, si è visto costretto anche ad agire ai sensi dell'art. 59 del c.p.a. per ottenere l'esecuzione del provvedimento cautelare di codesto Ecc.mo Collegio (doc.15).

11 – E', peraltro, con non poca sorpresa che il professor Morozzi ha appreso che, non soltanto l'Ufficio Scolastico Regionale non aveva dato seguito a quanto previsto nell'ordinanza cautelare di codesto Ecc.mo Tar, ma che, addirittura, in aperta violazione della stessa, con il decreto direttoriale n. n.0000557 del 13 settembre 2016, ha provveduto ad approvare la graduatoria di merito del concorso di cui si discute, senza neppure disporre la convocazione dello stesso per lo svolgimento delle prove concorsuali.

12 – La graduatoria generale di merito approvata con il decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016, è, quindi, evidentemente illegittima e gravemente lesiva degli interessi del ricorrente che, quindi, avverso la stessa si vede costretto a proporre i seguenti:

MOTIVI AGGIUNTI di RICORSO

Illegittimità derivata

Come già evidenziato nella parte espositiva, il professor Morozzi, con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha impugnato gli atti con i quali non è stato allo stesso consentito di partecipare al concorso per titoli ed esami per il personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado per la classe di concorso B20.

Con il decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre 2016, impugnato con il presente atto, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha approvato la graduatoria di merito del concorso per la classe di concorso per la quale ha partecipato il ricorrente.

Dall'illegittimità – quale sarà accertata – degli atti che non hanno consentito al professor Morozzi di partecipare al concorso, per le pregiudiziali ed assorbenti censure avverso gli stessi dedotte nell'atto introduttivo del presente giudizio, non potrà che discendere, dunque, **l'illegittimità in via derivata, anche del decreto direttoriale n. 0000557 del 13 settembre dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana impugnato con i presenti motivi aggiunti.**

**** * * *

2)Violazione e/o falsa applicazione art. 21 -septies legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione ed elusione del giudicato

Violazione e/o falsa applicazione artt. 55 e ss. c.p.a

Violazione e/o falsa applicazione artt. 1,2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia del procedimento amministrativo, travisamento dei fatti e dei presupposti. Difetto di motivazione e di istruttoria.

Contraddittorietà

Come già evidenziato nella parte espositiva, codesto Ecc.mo Tar dapprima con il decreto monocratico n. 263 del 2016 e, poi, con l'ordinanza collegiale n. 316/2016, ha accolto l'istanza cautelare proposta dal professor Morozzi, ammettendo lo stesso con riserva allo svolgimento delle prove concorsuali.

Ciò nonostante l'Amministrazione ha approvato la graduatoria di merito del concorso senza neppure convocare il ricorrente allo svolgimento delle prove che, peraltro, al momento

dell'adozione dei provvedimenti di codesto Ecc.mo Tar non erano ancora cominciate.

E', tuttavia, evidente la nullità, ai sensi dell'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, della graduatoria di merito qui impugnata che è stata approvata in violazione del provvedimento cautelare di codesto Ecc.mo Collegio.

In proposito, infatti, la giurisprudenza ha affermato che *“Anche se è vero che l'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 dispone la nullità dell'atto violativo od elusivo del giudicato e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività (come una pronuncia cautelare), sulla base di una equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, deve riconoscersi la nullità dei provvedimenti violativi dell'ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile; nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice adito, giusta il disposto di cui all'art. 31, comma 4, c. proc. amm. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell'art. 114, comma 4, c. proc. amm. che, alla lett. c), prevede che, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice possa pronunciare l'inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un "giudicato" cautelare”* (così Cons. Stato, Sez. V, 07/06/2013, n. 3133).

Ed ancora che *“l'art. 21-septies l.n. 241 del 1990, che dispone la nullità dell'atto violativo del giudicato, trova applicazione anche con riferimento ai provvedimenti adottati in violazione o elusione delle statuizioni contenute in un'ordinanza cautelare non più soggetta a gravame”* (così Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 12 gennaio 2016, n. 48)

2.2 – Non solo.

Come già evidenziato, infatti, l'ordinanza cautelare collegiale non è stata neppure impugnata dall'Amministrazione resistente ed è, quindi, a questo punto divenuta definitiva.

Dal ch  appare ancor pi  incomprensibile il comportamento dell'Amministrazione che, da un lato, non ha impugna il provvedimento cautelare emesso nei confronti del professor Morozzi, facendo, quindi, in sostanza acquiescenza allo stesso, e dall'altro approva la graduatoria di merito senza neppur dare al medesimo esecuzione.

Da qui l'illegittimit  della graduatoria di merito anche per violazione dei principi di buona

fede e correttezza dell'amministrazione, oltre che per contraddittorietà.

**** * * *

Ai fini degli artt. 133 e segg. del c.p.c. modificato dalla legge n. 80/05 si dichiara di voler ricevere gli avvisi a mezzo fax: n. 055/264470 o a mezzo di posta elettronica e-mail ai seguenti indirizzi:;vittoriochierroni@pec.ordineavvocatifirenze;avvgabriellamattioli@puntopec.it

**** * * *

Ai fini delle norme sul contributo unificato il ricorrente dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, ma che lo stesso è esente al pagamento del contributo come da dichiarazione già prodotta con il ricorso.

*** ** *

P.Q.M.

si confida che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, disatteso e reietto quanto in contrario espongasi e richiedasi, voglia accogliere il ricorso ed i presenti motivi aggiunti e per l'effetto voglia annullare e/o dichiarare nulli i provvedimenti impugnati, con ogni conseguenza di ragione e di legge nonchè con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Firenze, 10 ottobre 2016

(Avv. Vittorio Chierroni)

(avv. Gabriella Mattioli)

7.c Elenco nominativo dei controinteressati

MARCO BUCCIANI, DANIELE PAOLINELLI, SIMONA CECCANTI, ANTONINA LATONA, BERNARDO SOMIGLI, DONATELLA RUGGIA, GIOVANNI CAMILLO, MASSIMO LANZI, MATTEO CASTELLITI, FRANCESCO LEANZA, GENNARO BENVENUTO, FABIO BATTAGLIERI, DANIELE MANGIAFAVE, MICHELA VITALE, ROBERTO PARATO, SALVATORE TALIA, ELIANA CECCARELLI, ANTONIO SACRISTANO, PASQUALE NAPOLITANO, UMBERTO PINTO, GIUSEPPINA RAGGIO, SEBASTIANO LA SPINA, VERONICA CAVALLARO, MAURIZIO FEDERICO, LEO VIOLI, DAVIDE RAMALLI, DAVIDE MUSSO.